



COMUNE DI ISTRANA  
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE COMUNALE  
PER L'AGRICOLTURA**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 05.09.1991*

*Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18.03.1999*

*Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2014 – esecutività il 25.03.2014*

#### **ART. 1**

L'Amministrazione Comunale di Istrana, al fine di assolvere i propri compiti nel campo dell'agricoltura e della zootecnica, si avvale della collaborazione di un apposita commissione comunale denominata "Commissione Comunale per l'agricoltura".

#### **ART. 2**

La commissione comunale per l'agricoltura ha funzioni consultive e propositive nelle seguenti materie:

- Agricoltura;
- Zootecnica.

#### **ART. 3**

La commissione è composta da n. 3 membri nominati dal Consiglio Comunale, di cui due in rappresentanza delle forze politiche di maggioranza ed uno in rappresentanza delle minoranze, garantendo la presenza di entrambi i sessi e da n. 12 membri designati dalla Giunta Comunale sentita la Conferenza dei Capigruppo e tenuto conto delle indicazioni dei vari gruppi.

I 12 membri designati dalla Giunta Comunale devono possibilmente rappresentare l'intero territorio Comunale nelle frazioni che lo compongono e tra loro non è ammesso grado di parentela fino al 2° grado.

#### **ART. 4**

Tutti i membri designati per la nomina a componenti della Commissione Comunale per l'agricoltura devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

#### **ART. 5**

Presidente della Commissione è il Sindaco pro-tempore o l'assessore delegato.

#### **ART. 6**

La Giunta Comunale, ottenute le designazioni, avanzate dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari entro 15 gg. dalla richiesta, procede alla nomina della Commissione.

#### **ART. 7**

Le Funzioni di segretario verbalizzante dei lavori della Commissione, sono affidate di volta in volta ad un componente della commissione.

#### **ART. 8**

La Commissione resta in carica per il periodo pari alla durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata e comunque espleta le sue funzioni fino alla nomina dei successori. Si procede comunque al rinnovo della commissione a seguito del rinnovo amministrativo del Comune.

#### **ART. 9**

I membri della Commissione che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni vengono dichiarati decaduti. La Giunta Comunale provvede alla surroga seguendo i criteri e le modalità determinati al precedente art. 3.

#### **ART. 10**

La Commissione si riunisce presso la sede municipale o su altra sede disponibile su convocazione del Presidente con avviso scritto, da notificarsi almeno 3 gg. prima della seduta,

contenente l'ordine del giorno. La riunione può essere promossa anche con richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti la commissione per la trattazione di un argomento specifico. In questo caso, il presidente è tenuto a convocare la Commissione entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta.

**ART. 11**

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

**ART. 12**

Di ogni seduta viene redatto il verbale a cura del segretario della commissione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

**ART. 13**

Gli organi deliberanti del Comune potranno adottare i provvedimenti di loro competenza in materia di Agricoltura e Zootecnica in difformità ai pareri espressi dalla Commissione, ed in questo caso hanno l'obbligo di motivare la decisione.